



IL PATTO DI ESCLUSIVA IN UN CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE di Alessandro Albicini



Il patto di esclusiva a favore del distributore-concessionario assume un considerevole rilievo per valutare l'estensione dell'incarico affidato a tale intermediario ai fini della rivendita dei prodotti realizzati dal fabbricante. Esaminiamo una clausola tratta da un contratto di distribuzione internazionale tra una società fabbricante italiana (ROSSI) ed un distributore straniero (IMPORT COMPANY):

INCARICO ED ESCLUSIVA

1. La ROSSI nomina la IMPORT COMPANY, che accetta, quale proprio distributore esclusivo nel TERRITORIO per i soli PRODOTTI di cui all'Allegato-1 e, all'interno del TERRITORIO, per i soli clienti appartenenti al settore della grande distribuzione; nessuna modifica o ampliamento della suddetta nomina avrà alcun effetto, se non in forza dell'esplicita accettazione scritta di entrambe le parti.
2. La IMPORT COMPANY non potrà promuovere, rivendere, distribuire, né commercializzare i PRODOTTI al di fuori del TERRITORIO; la IMPORT COMPANY, qualora riceva ordini per i PRODOTTI da clienti situati al di fuori del TERRITORIO, li trasmetterà immediatamente alla ROSSI, senza maturare alcun diritto, in relazione a tali ordini, ad alcun compenso, provvigione o corrispettivo, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le parti.
3. La ROSSI si asterrà dal nominare altri distributori, agenti e/o intermediari commerciali nel TERRITORIO per i PRODOTTI.

APPOINTMENT AND EXCLUSIVITY

1. ROSSI hereby appoints IMPORT COMPANY as its exclusive distributor, exclusively for the marketing of the PRODUCTS listed in Enclosure-1 in the large distribution sector in the TERRITORY; IMPORT COMPANY hereby accepts such appointment. No amendment, nor modification to said appointment shall be effective unless specifically accepted in writing by the parties.
2. IMPORT COMPANY shall not promote, advertise, resell, distribute, nor market the PRODUCTS outside the TERRITORY; should IMPORT COMPANY receive orders for the PRODUCTS from any clients based outside the TERRITORY, or operating in other segments of the market, then IMPORT COMPANY shall immediately forward said orders to ROSSI; IMPORT COMPANY shall not be entitled to any compensation or consideration whatsoever with respect to said forwarded orders, except as otherwise agreed in writing by the parties.
3. ROSSI shall not appoint other distributors, agents, nor other commercial intermediaries in the TERRITORY for the PRODUCTS

La clausola contiene, già nel primo comma, tutti gli elementi utili a circoscrivere il "raggio d' azione" dell'attività commerciale del distributore, che dovrà essere svolta in un territorio ben definito – che nella prassi spesso coincide con l' intero paese dove ha sede la controparte straniera – ed avrà ad oggetto non tutti i prodotti della società ROSSI, ma soltanto quelli elencati in un apposito allegato.

Inoltre, la IMPORT COMPANY dovrà operare soltanto nel settore della grande distribuzione, astenendosi dal ricercare clientela in altri settori.

Tali altri settori, poi, potrebbero essere riservati ad altri concessionari o alla stessa ROSSI, la quale potrebbe essere interessata a trattare in prima persona, o tramite un altro intermediario particolarmente "esperto", con date categorie di clienti (ad esempio quella dei rivenditori specializzati, che spesso si rivolgono ad una clientela più esigente di quella dei "grandi magazzini" e, di conseguenza, richiedono dal fabbricante un servizio più attento e "ritagliato su misura").

Le previsioni successive chiariscono l'ambito applicativo dell'esclusiva. In particolare, nel secondo comma viene disciplinata in senso restrittivo l'attività del distributore in altri mercati, sul presupposto che questi possano essere affidati ad altri intermediari commerciali che, comprensibilmente, non vedrebbero di buon occhio eventuali "invasioni", specialmente se perpetrate da un' azienda integrata nella struttura distributiva della ROSSI. Infine, il terzo comma vieta alla ROSSI di avvalersi di altri intermediari commerciali nel territorio affidato alla IMPORT COMPANY, fermo restando che tale divieto vige soltanto per i prodotti contrattuali specificatamente indicati nell' apposito allegato e nel settore di mercato prescelto, vale a dire, in questo caso, la c.d. "grande distribuzione". Come si vede, in questo caso non è stato espressamente vietato alla ROSSI di effettuare forniture dirette.

INFO & CONTATTI 